



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 3106 di data 5 settembre 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

**Autorizzazione per la variante al progetto di realizzazione di un'area attrezzata per attività ludiche e sportive a servizio di una struttura denominata "Family Village", nella skiarea del Passo del Tonale, in Comune di Vermiglio.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci, Enrico Valcanover del Servizio Geologico, Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 16 agosto 2022, prot. n. 570148, con la quale il Comune di Vermiglio, con sede in Piazza Giovanni XXIII, 1, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la variante al progetto di realizzazione di un'area attrezzata per attività ludiche e sportive a servizio di una struttura denominata "Family Village", nella skiarea del Passo del Tonale, in Comune di Vermiglio.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda evidenziando i lavori proposti, a firma dell'ing. Lorenzo Daldoss, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	01_V00 RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE.pdf.p7m.p7m	570148	16/08/2022	A02
2	02_V01 PLANIMETRIA DI VARIANTE.pdf.p7m.p7m	570148	16/08/2022	A03
3	03_V02 GARITTA.pdf.p7m.p7m	570148	16/08/2022	A04
4	04_A01 PLANIMETRIA APPROVATA.pdf.p7m.p7m	570148	16/08/2022	A05
5	05_R01 PLANIMETRIA DI RAFFRONTAMENTO.pdf.p7m.p7m	570148	16/08/2022	A06

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede una variante al progetto approvato dalla Commissione di coordinamento con deliberazione n. 2550 di data 10 agosto 2018. Tale variante riguarda il diverso posizionamento di due tappeti mobili di risalita rispettivamente denominati "T1A" e "T1B"; La partenza del tappeto "T1A" viene spostata leggermente più a valle per facilitare l'ingresso in piano di sciatori e pedoni. La distanza tra "T1A" e "T1B" viene portata da 10 metri a 28 metri per facilitare il passaggio del mezzo battipista e garantire un tratto in piano maggiore per la possibile risalita di sciatori che usufruiscano solo del tappeto "T1B". Viene inoltre introdotto un manufatto in legno con all'interno i comandi dei due tappeti e riparo per l'operatore addetto al funzionamento in corrispondenza della partenza del tappeto "T1B".

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
  - vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2550 di data 10 agosto 2018;
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare, **limitatamente agli interventi ricadenti in area sciabile**, il Comune di Vermiglio, con sede in Piazza Giovanni XXIII, 1, ad eseguire i lavori di variante al progetto di realizzazione di un'area attrezzata per attività ludiche e sportive a servizio di una struttura denominata "Family Village", nella skiarea del Passo Tonale, in Comune di Vermiglio, originariamente autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2550 di data 10 agosto 2018, quali risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i termini esecutivi per la realizzazione degli interventi approvati siano quelli originariamente stabiliti con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2550 di data 10 agosto 2018;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione degli interventi di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
6. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr